

ultimi paragrafi della Dichiarazione sulla libertà religiosa. Si trattava di dimostrare che il tema della libertà religiosa fosse già presente nella Scrittura. Ora, non vi è presente» (ÉRIC VATRÉ, *La droite du Père*, La Maisnie-Guy Trédaniel, 1994, p. 118).

In effetti l'anomalia più stridente, ma anche la più irrimediabile, di questa libertà religiosa insegnata dal Vaticano II nella sua parte innovativa, è che essa manca di radicamento nella Scrittura.

Fraternità Sacerdotale San Pio X

IL VATICANO II E LA LIBERTÀ RELIGIOSA



Lettre à nos frères prêtres

Lettre trimestrielle de liaison de la Fraternité Saint-Pie X avec le clergé de France

(L'actualité quotidienne de la Fraternité Saint-Pie X : www.laportelatine.org)

N° 52 - décembre 2011

Contenuto, da noi tradotto, del n° 52, del dicembre 2011, della *Lettre à nos frères prêtres*, edita dal Distretto francese della Fraternità San Pio X.

« LNFP – 11 rue Cluseret, 92280 Suresnes Cedex - Francia ».
Posta elettronica: scspx@aliceadsl.fr
Consultazione dei numeri arretrati, nel sito *La Porte Latine*:
www.laportelatine.org/communication/bulletin/lettrefrerespretres/lettres.php

Inter Multiplices Una Vox

Associazione per la salvaguardia della Tradizione latino-gregoriana

Recapito postale: c/o Nagni Sonia, via Tetti Grandi, 9, 10022 Carmagnola (TO)

Tel. 011.972.23.21; fax: 011.550.18.15 - C/C postale n° 27934108

indirizzo internet: www.unavox.it - indirizzo posta elettronica: unavox@cometacom.it

libertà religiosa, quasi senza alcun riferimento. È solo nel capitolo secondo che essa affronta finalmente l'argomento scottante: tale dottrina sulla libertà affonda le sue radici nella Rivelazione divina (DH 9) ?

In effetti, però, in questo capitolo, solo quattro sottocapitoli, di cui tre molto corti, affrontano in senso proprio la questione della libertà religiosa della persona umana nella società civile. Per di più, il numero 9, primo di questi sottocapitoli, non è altro che una esposizione di principio, senza riferimenti.

Degli argomenti a sostegno di una parte, nessuno a sostegno dell'altra

Ora, la lettura di questi tre sottocapitoli porta rapidamente ad una evidenza chiarissima: se *Dignitatis Humanae* trova certo numerosi fondamenti biblici a sostegno di un aspetto della sua dottrina sulla libertà religiosa, quello pienamente accettato da tutta la Tradizione e relativo al fatto che l'uomo non dev'essere costretto ad abbracciare la vera fede, di contro essa semplicemente non apporta alcun argomento tratto dalla Rivelazione, a favore dell'altro aspetto della sua dottrina che francamente è nuovo, e cioè che l'uomo non dev'essere mai impedito dal professare esteriormente una convinzione religiosa errata.

Si cerca, si esamina, si aspetta, si torna indietro, si ritorna avanti, ma non v'è niente, nemmeno l'ombra di una citazione o di un riferimento a favore di questa dottrina inusitata e sconosciuta.

Una confidenza significativa

E non si trova niente, semplicemente perché la Bibbia non dice niente del genere. D'altronde, in un libro intervista a cui ha concorso prima della sua morte, il cardinale Yves Congar ha confessato, quasi innocentemente: «Io collaborai alla stesura degli

tolleranza religiosa e morale (...) [è] da prendersi in considerazione [che] ciò che non risponde alla verità e alla norma morale, non ha oggettivamente alcun diritto né all'esistenza, né alla propaganda, né all'azione». E il Sovrano Pontefice precisa: «occorre affermare chiaramente: che nessuna autorità umana, nessuno Stato, nessuna Comunità di Stati, qualunque sia il loro carattere religioso, possono dare un mandato positivo o una positiva autorizzazione d'insegnare o di fare ciò che sarebbe contrario alla verità religiosa o al bene morale. Un mandato o una autorizzazione di questo genere non avrebbero forza obbligatoria e resterebbero inefficaci. Nessuna autorità potrebbe darli, perché è contro natura di obbligare lo spirito e la volontà dell'uomo all'errore ed al male o a considerare l'uno e l'altro come indifferenti. Neppure Dio potrebbe dare un tale positivo mandato o una tale positiva autorizzazione, perché sarebbero in contraddizione con la Sua assoluta veridicità e santità».

UN RADICAMENTO NELLA DIVINA RIVELAZIONE?

Con la Dichiarazione sulla libertà religiosa, il Concilio Vaticano II intende insegnare la dottrina sacra relativa al «diritto della persona umana e delle comunità alla libertà sociale e civile in materia religiosa» e a tal fine «questo Concilio Vaticano rimedita la tradizione sacra e la dottrina della Chiesa» (DH 1 § 1). Tuttavia, il modo di procedere di *Dignitatis Humanae*, in merito al rapporto tra la libertà religiosa com'essa la definisce e la divina Rivelazione (fondamento e criterio d'insegnamento della Chiesa), è estremamente curioso e del tutto problematico.

La libertà religiosa alla luce della Rivelazione

In effetti, la Dichiarazione comincia con una esposizione sistematica e completa di ciò che è e dev'essere, ai suoi occhi, la

IL VATICANO II E LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Editoriale del Direttore

La questione della dottrina proposta dal Vaticano II a riguardo della libertà religiosa nell'ordine sociale e civile, la cui sintesi è costituita dalla Dichiarazione conciliare *Dignitatis Humanae*, è stato uno dei «punti caldi» del Concilio, forse il più contestato.

Semplificando, si può dire che la dottrina di *Dignitatis Humanae* sulla libertà religiosa si articola in due punti. Da un lato, l'affermazione (del tutto tradizionale e che nessuno contesta) che nessuno dev'essere *costretto* ad abbracciare la vera fede. Dall'altro, l'affermazione (nuova e inusitata) che nessuno dev'essere *impedito* ad esprimere una qualsiasi credenza religiosa.

Questo secondo punto è contestato da noi, da sempre, non nei fatti (per molti aspetti oggi, nell'ordine civile, è necessario tollerare l'espressione di credenze diverse), ma per il *diritto all'errore* che avrebbe la persona umana e che lo Stato dovrebbe riconoscere.

Ricordiamo dunque, per evitare ogni equivoco, che la dottrina tradizionale non impedisce affatto che si possa affermare che, dal punto di vista della prudenza politica, possa essere necessario e legittimo accordare la libertà civile in materia religiosa e quindi non impedire o proscrivere i culti diversi da quello della Chiesa cattolica. Questa possibilità di una tolleranza, perfino molto ampia, è stata esplicitamente considerata dal Papa Pio XII nel 1953.

E tuttavia, una cosa è la tolleranza di fatto, cioè una libertà civile, altra cosa è affermare che l'uomo, per natura, possiederebbe un *diritto* a tale libertà.

La critica fondamentale avanzata contro tale nuova dottrina è che essa è contraria all'insegnamento unanime e costante della Chiesa. I documenti più evidenti della storia della Chiesa l'attestano abbondantemente, come dimostra, almeno su certi punti, il presente conciso dossier.

Dunque, la nostra contestazione non consiste affatto in una «scelta», in un giudizio «personale» che opporremo alla dottrina del Magistero. Al contrario, si tratta di qualcosa che si basa sul certo, costante e obbligatorio Magistero anteriore al Concilio, che ci permette di dire e di ribadire che la dottrina del Vaticano II sulla libertà religiosa è contraria alla dottrina cattolica anteriore al 1962, com'è stata insegnata e creduta *ubique, semper et ab omnibus*, secondo la celebre espressione del *Commonitorium* di San Vincenzo di Lerino.

Don Régis de Cacqueray

cosa che lo porta a considerare una tolleranza estremamente ampia degli errori religiosi, tale da poter diventare in certi casi un obbligo. Egli ammette semplicemente che, nella società umana, tutti gli errori non devono essere repressi, tutte le mancanze non devono essere sanzionate. Pio XII afferma, infatti: «Può darsi che in determinate circostanze Egli [Iddio] non dia agli uomini nessun mandato, non imponga nessun dovere, non dia perfino nessun diritto d'impedire e di reprimere ciò che è erroneo e falso? Uno sguardo alla realtà dà una risposta affermativa. (...) L'affermazione : il traviamiento religioso e morale deve essere sempre impedito, quando è possibile, perché la sua tolleranza è in sé stessa immorale — non può valere nella sua incondizionata assolutezza. (...) Il dovere di reprimere le deviazioni morali e religiose non può quindi essere una ultima norma di azione. Esso deve essere subordinato a più alte e più generali norme, le quali in alcune circostanze permettono, ed anzi fanno forse apparire come il partito migliore il non impedire l'errore, per promuovere un bene maggiore. (...) il non impedirlo [l'errore religioso] per mezzo di leggi statali e di disposizioni coercitive può nondimeno essere giustificato nell'interesse di un bene superiore e più vasto».

L'impossibilità assoluta di riconoscere un «diritto all'errore»

Ma lo stesso Pio XII si preoccupa con cura di sottolineare che, anche nell'ordine sociale e civile, il rapporto con la verità non può mai essere omesso, eluso o rinviato alla mera coscienza interna della persona umana, come fa invece *Dignitatis Humanae* in 1 § 2. Ora, è esattamente questo rapporto dell'ordine sociale e civile con la verità religiosa che viene eliminato dalla Dichiarazione sulla libertà religiosa.

Dice Pio XII: «circa l'atteggiamento del giurista, dell'uomo politico e dello Stato sovrano cattolico riguardo ad una formula di

ispirino». La settima strofa recitava: «Che i governanti trovino la loro gloria nel sottomettersi a Te; che Tu regni con il tuo dolce scettro sulle patrie e sulle famiglie».

Quest'inno esiste ancora nella liturgia di Paolo VI, ma, in ragione della nuova dottrina del Vaticano II, contraria alla dottrina cattolica tradizionale ricordata fin troppo chiaramente in quest'inno del 1925, le due strofe su citate sono state semplicemente e puramente soppresse.

LA SOCIETÀ PUÒ VIVERE SENZA LA VERITÀ?

Un punto che colpisce nella Dichiarazione sulla libertà religiosa è la dissociazione effettuata in seno alla società umana tra libertà e verità. *Dignitatis Humanae* si esprime come se si potesse riconoscere un «diritto alla libertà religiosa nell'ordine sociale e civile» in modo del tutto indipendente dalla verità, sulla quale sia la persona umana sia la società sono chiamati a pronunciarsi in ragione di questa stessa libertà.

Il 6 dicembre 1953, dodici anni prima del voto sulla *Dignitatis Humanae* (7 dicembre 1965), il Papa Pio XII aveva proposto una esposizione completa e particolareggiata della dottrina tradizionale relativa allo statuto giuridico, nell'ordine sociale e civile, delle persone e delle comunità in materia religiosa (*Ci riesce*, Discorso ai giuristi cattolici italiani). Ora, questo documento magisteriale, su questo punto cruciale della relazione tra libertà e verità, si trova in contraddizione con la Dichiarazione sulla libertà religiosa.

Il «dovere di tolleranza» secondo Pio XII

Questo discorso è ben lungi dall'essere sganciato dalla realtà di una società multiculturale e multireligiosa. Al contrario: il Papa riflette in maniera molto precisa su queste complesse questioni,

CONFORME ALLA STORIA DELLA CHIESA?

I nuovi principi sulla libertà religiosa proposti dalla Dichiarazione *Dignitatis Humanae*, sono veramente conformi alla dottrina e alla pratica della Chiesa, come li conosciamo dalla storia?

Un nuovo insegnamento, opposto a tutta la storia della Chiesa

In maniera evidente, questa nuova dottrina è opposta a tutta la vita della Chiesa, lungo il suo quotidiano svolgimento nel corso dei secoli. La storia ci mostra chiaramente che le autorità politiche cristiane, a più riprese e con modi diversi, hanno interdetto o quanto meno limitata l'espressione delle credenze opposte alla fede cattolica, e questo in nome di questa stessa fede cattolica e non solamente in nome dell'«ordine pubblico».

La storia ci mostra chiaramente che le autorità ecclesiastiche, a più riprese e con modi diversi, quando ne avevano la potestà diretta, hanno interdetto o quanto meno limitata l'espressione delle credenze opposte alla fede cattolica; quando non ne avevano la potestà diretta hanno chiesto alle autorità politiche di interdire o di limitare. La storia ci mostra chiaramente che le autorità ecclesiastiche, non solo hanno chiesto, ma hanno fortemente preteso che le autorità politiche agissero così, perfino attraverso testi dottrinali e con la minaccia delle più gravi sanzioni canoniche.

A caso, tra centinaia d'altri, l'esempio di un papa

Prendiamo semplicemente l'esempio del Papa Adriano VI, che al momento della sua elezione (1521) veniva considerato come un santo e che volle essere un papa fortemente riformatore della Chiesa in capite et in membris (anche se in ragione delle circostanze i risultati non furono all'altezza dei suoi sforzi). Nel 1522, inviò un nunzio alla Dieta di Norimberga, con diverse lettere da

consegnare ai principi che vi erano riuniti. In una di queste lettere egli riconosceva «gli abomini, gli abusi (...) e le prevaricazioni» di cui si era resa colpevole “la corte romana” del suo tempo, «malattia (...) profondamente radicata e sviluppata», estesa «dal capo ai membri». Questo passo è stato anche citato con elogio nel documento *Memoria e riconciliazione: la Chiesa e le colpe del passato*, emanato dalla Commissione Teologica Internazionale il 7 marzo del 2000.

Ma tra quelle stesse lettere, questo santo papa riformatore, capace di «pentimento», si lamentava che i principi cristiani di Germania lasciavano che Lutero, già condannato dal Papa Leone X con sentenza resa esecutiva in Germania con un editto imperiale, continuasse a diffondere le sue eresie. Adriano VI esortava i principi e i popoli, per l'onore della loro antica fede, ad opporsi a questa grande ignominia e a non lasciarsi sedurre ulteriormente da un povero monaco apostata, messosi fuori dal cammino degli Apostoli, dei Martiri e dei dottori, come se solo lui avesse ricevuto lo Spirito Santo, come pretendeva l'eretico Montano. Il Sovrano Pontefice aggiungeva che era suo vivo desiderio che le autorità tedesche impiegassero tutti i mezzi per ricondurre con dolcezza Lutero e i suoi alla verità. Ma se sfortunatamente le vie della mansuetudine non fossero servite, occorreva applicare la severità delle leggi, come si estirpa col ferro e col fuoco un membro in cancrena per la salvezza dell'intero corpo.

La lettera pressante del Papa Adriano VI ai principi tedeschi

È in questo modo – scriveva Adriano VI – che l'Onnipotente precipitò gli scismatici Datan e Abiron nelle voragini della terra; che ordinò di punire col supplizio capitale colui che non avrebbe ubbidito al comando del pontefice; che Pietro, il principe degli Apostoli, pronunciò la morte di Anania e Saffira perché gli avevano mentito, anzi avevano mentito a Dio stesso; che gli antichi

zia e la ragione vietano che lo Stato sia ateo o che – cadendo di nuovo nell'ateismo – conceda la stessa desiderata cittadinanza a tutte le cosiddette religioni, e gli stessi diritti ad ognuna indistintamente. Dunque, dal momento che è necessaria la professione di un sola religione nello Stato, è necessario praticare quella che è unicamente vera e che non è difficile riconoscere, soprattutto nei Paesi cattolici, per le note di verità che in essa appaiono suggellate». (Leone XIII, *Libertas*).

L'insegnamento di Pio XI nella *Quas primas*

«La celebrazione di questa festa [di Cristo Re], che si rinnova ogni anno, sarà anche d'ammonimento per le nazioni che il dovere di venerare pubblicamente Cristo e di prestargli obbedienza riguarda non solo i privati, ma anche i magistrati e i governanti: li richiamerà al pensiero del giudizio finale, nel quale Cristo, scacciato dalla società o anche solo ignorato e disprezzato, vendicherà acerbamente le tante ingiurie ricevute, richiedendo la sua regale dignità che la società intera si uniformi ai divini comandamenti e ai principî cristiani, sia nello stabilire le leggi, sia nell'amministrare la giustizia, sia finalmente nell'informare l'animo dei giovani alla santa dottrina e alla santità dei costumi» (Pio XI, *Quas primas*).

Il testo dell'inno a Cristo Re nella nuova liturgia

Al momento dell'istituzione della festa di Cristo Re, nel 1925, il Papa Pio XI fece comporre un inno liturgico (*Te saeculorum Principem*) che costituiva come un piccolo «catechismo» della dottrina cattolica sull'obbligo della società umana di rendere culto a Dio.

La sesta strofa recitava: « Che i capi dei popoli ti diano pubblico onore, ti venerino i maestri, i magistrati; leggi ed arti a Te si

L'insegnamento di Leone XIII in *Immortale Dei* e *Libertas*

«È chiaro che una società costituita su queste basi deve assolutamente soddisfare ai molti e solenni doveri che la stringono a Dio con pubbliche manifestazioni di culto. La natura e la ragione, che comandano ad ogni singolo individuo di tributare a Dio pii e devoti atti d'ossequio, poiché tutti siamo in Suo potere e tutti, da Lui originati, a Lui dobbiamo ritornare, impongono la stessa legge alla società civile. (...) Perciò, come a nessuno è lecito trascurare i propri doveri verso Dio – e il più importante di essi è professare la religione nei pensieri e nelle opere, e non quella che ciascuno preferisce, ma quella che Dio ha comandato e che per segni certi e indubitabili ha stabilito essere l'unica vera – allo stesso modo le società non possono, senza sacrilegio, condursi come se Dio non esistesse, o ignorare la religione come fosse una pratica estranea e di nessuna utilità, o accoglierne indifferentemente una a piacere tra le molte; ma al contrario devono, nell'onorare Dio, adottare quella forma e quei riti coi quali Dio stesso dimostrò di voler essere onorato. Santo deve dunque essere il nome di Dio per i Principi, i quali tra i loro più sacri doveri devono porre quello di favorire la religione, difenderla con la loro benevolenza, proteggerla con l'autorità e il consenso delle leggi, né adottare qualsiasi decisione o norma che sia contraria alla sua integrità. (...) Quale sia poi la vera religione, senza difficoltà può vedere chi giudichi con metro sereno e imparziale: poiché è evidente per moltissime e luminose prove, (...) che l'unica vera è quella che Gesù Cristo stesso ha fondato ed affidato alla sua Chiesa perché la difendesse e la propagasse». (Leone XIII, *Immortale Dei*).

«Perciò è necessario che la società civile, proprio in quanto società, riconosca Dio come padre e creatore suo proprio, e che tema e veneri il suo potere e la sua sovranità. Pertanto, la giusti-

e pii imperatori colpirono con la spada gli eretici Gioviniano e Priscilliano; che nel concilio di Costanza, i vostri antenati fecero subire la pena prevista dalle leggi a Giovanni Huss e a Girolamo di Praga, che oggi sembrano rivivere in Lutero, loro ammiratore. Se imiterete il glorioso esempio dei vostri antenati, noi non dubitiamo che Dio vi accorderà in terra la vittoria contro gli infedeli e nell'eternità la gloria del suo regno».

Testi di questo genere, dovuti a papi e a vescovi, di cui molti sono dei santi canonizzati, se ne potrebbero citare a centinaia e a migliaia. Di fronte a questo formidabile esempio, che attraversa i secoli, quella della *Dignitatis Humanae* appare proprio come una misera risposta: «quantunque nella vita del popolo di Dio, [...] di quando in quando si siano avuti modi di agire meno conformi allo spirito evangelico, anzi ad esso contrari». Il che equivale a condannare come anticristiana, con un semplice tratto di penna, una pratica unanime, costante e pubblica, che ha quanto meno un certo valore dogmatico di fatto.

La dottrina tradizionale ricordata dai papi

Dopo la Rivoluzione francese, e il suo impegno a favore della «libertà di coscienza», i papi del XIX e del XX secolo si preoccuparono di ricordare con chiarezza questa dottrina e questa pratica tradizionali della Chiesa. Certo, i Sovrani Pontefici l'hanno fatto con tutte le attenzioni necessarie e con tutti gli adattamenti richiesti dalle circostanze dell'epoca moderna, ma l'hanno fatto senza equivoci, sottolineando che questa dottrina non era facoltativa o discutibile, ma propriamente inscritta nel cuore dell'insegnamento della fede.

Citiamo solo tre testi significativi che emergono da questo ricco corpo dottrinale.

«Altra causa di dolore ancora maggiore per il nostro cuore e che, lo confessiamo, Ci ha grandemente afflitti, accasciati e an-

goscianti, è il 22° articolo della Costituzione. In esso non solo si permette la libertà di culto e di coscienza, per usare i termini stessi dell'articolo, ma si promette appoggio e protezione a questa libertà e anche ai ministri di ciò che si chiamano culti» (Pio VII, *Post tam diuturnitas*, 1814).

« Veniamo ora ad un'altra sorgente trabocchevole dei mali da cui compiangiamo afflitta presentemente la Chiesa. L'indifferentismo, vogliamo dire, ossia quella perversa opinione che per fraudolenta opera degli increduli si dilatò in ogni parte, che cioè possa in qualunque professione di fede conseguirsi l'eterna salvezza dell'anima, se i costumi si conformino alla norma del retto e dell'onesto. (...) E da questa corrottissima sorgente dell'indifferentismo scaturisce quella assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che debbasi ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza» (Gregorio XVI, *Mirari vos*, 1832).

«...in questo tempo si trovano non pochi i quali, applicando al civile consorzio l'empio ed assurdo principio del naturalismo, come lo chiamano, osano insegnare che "l'ottimo regime della pubblica società e il civile progresso richiedono che la società umana si costituisca e si governi senza avere alcun riguardo per la religione, come se questa non esistesse o almeno senza fare alcuna differenza tra la vera e le false religioni". Contro la dottrina delle sacre Lettere della Chiesa e dei Santi Padri, non dubitano di affermare "essere ottima la condizione della società nella quale non si riconosce nell'Impero il dovere di reprimere con pene stabilite i violatori della Religione cattolica, se non in quanto lo chieda la pubblica pace". Con tale idea di governo sociale, assolutamente falsa, non temono di caldeggiare l'opinione sommamente dannosa per la Chiesa cattolica e per la salute delle anime, dal Nostro Predecessore Gregorio XVI di venerata memoria chiamata delirio, cioè "la libertà di coscienza e dei culti

cietà, tutti gli Stati, fino a poco tempo fa, hanno praticato pubblicamente una religione. E molti continuano tranquillamente a farlo ancora oggi. Bisognava quindi aspettare il 1965 perché la Chiesa se ne accorgesse e condannasse come insopportabile una pratica così diffusa e così evidente?

Questa tesi è poi contraria a tutta la storia cristiana. Gli Stati cristiani di tutti i secoli (e furono numerosi ed anche diversi) hanno affermato la verità religiosa, hanno effettuato degli atti religiosi, hanno prescritto o interdetto degli atti religiosi ai loro cittadini. E questo con l'accordo tacito o espresso del clero cattolico, e più sovente a richiesta della stessa gerarchia ecclesiastica, al bisogno accompagnata dalla minaccia di pene canoniche.

Senza dubbio, visto che gli uomini continuano ad essere dei peccatori anche in un regime cristiano, si saranno potuti verificare certi eccessi, certe esagerazioni, certe oppressioni della legittima libertà interiore ricordata dal principio morale e canonico: «Nessuno, contro la sua volontà, dev'essere costretto ad abbracciare la fede». Ma queste «sbavature» sono accidentali in relazione alla pratica unanime della religione come realtà pubblica, pratica fondata sul convincimento che lo Stato possiede esattamente una competenza in materia religiosa.

Una tesi contraria alla dottrina insegnata prima del Concilio

«La storia è maestra di vita», amava ripetere il vecchio professore di storia ecclesiastica che fu Giovanni XXIII. Ma oltre alla storia, che ci mostra la pratica della religione di Stato attraverso i secoli della Cristianità, è lo stesso Magistero che ricorda solennemente l'obbligo per la società umana, presa nel suo insieme, di rendere un culto pubblico al vero Dio nel quadro della vera religione, la cattolica: cosa che stabilisce una reale e obbligatoria competenza religiosa dello Stato.

Una tesi implicita nella *Dignitatis Humanae*

Basta leggere la Dichiarazione sulla libertà religiosa per cogliere senza difficoltà questa tesi, almeno implicita, dell'incompetenza religiosa dello Stato: «Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica gli esseri umani con decisione interiore si dirigono a Dio, trascendono per loro natura l'ordine terrestre e temporale delle cose. Quindi la potestà civile, il cui fine proprio è di attuare il bene comune temporale, deve certamente rispettare e favorire la vita religiosa dei cittadini, però evade dal campo della sua competenza se presume di dirigere o di impedire gli atti religiosi» (DH 3 § 5).

Il fatto che «nell'ordinamento giuridico di una società [venga] attribuita ad un determinato gruppo religioso una speciale posizione civile», è cosa che agli occhi della Dichiarazione può essere ammessa solo in presenza di «circostanze peculiari dei popoli» (DH 6 § 3).

In essa si afferma anche che «il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza giuridica dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della società, per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente o in forma occulta, e che non si facciano fra essi discriminazioni» (DH 6 § 4). Da cui deriva «che non è permesso al pubblico potere imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la professione di una religione qualsivoglia oppure la sua negazione» (DH 6 § 5).

Una tesi contraria a tutta la storia

Questa tesi è prima di tutto contraria a tutta la storia umana. Riguardo all'affermazione che «gli uomini lungo i tempi» abbiano riconosciuto «più largamente e meglio la dignità della propria persona», non è inutile ricordare che la “laicità”, in tutte le sue forme, è un'invenzione molto recente. Tutti i popoli, tutte le so-

essere un diritto proprio di ciascun uomo che si deve proclamare e stabilire per legge in ogni ben ordinata società ed i cittadini avere diritto ad una totale libertà che non deve essere ristretta da nessuna autorità ecclesiastica o civile, in forza della quale possano palesemente e pubblicamente manifestare e dichiarare i loro concetti, quali che siano, sia con la parola, sia con la stampa, sia in altra maniera”. E mentre affermano ciò temerariamente, non pensano e non considerano che essi predicano “la libertà della perdizione”» (Pio IX, *Quanta cura*, 1854).

È intellettualmente e religiosamente impossibile fare come se niente fosse, tappandosi gli occhi davanti all'evidente opposizione fra ciò che insegna chiaramente la storia e ciò che afferma il Concilio: pretendendo perfino che vi sia continuità laddove la discontinuità è così evidente.

L'UOMO LIBERATO DA OGNI COSTRIZIONE?

La Dichiarazione sulla libertà religiosa afferma senza esitazione, non che l'uomo dev'essere per quanto possibile liberato dalle costrizioni che avvilitano la sua libertà interiore (cosa evidentemente molto desiderabile), ma che deve essere affrancato da ogni costrizione da parte di altri, quali che siano, e in ogni circostanza. Da questo punto di vista, i testi della *Dignitatis Humanae* sono davvero impressionanti, almeno da come si possa leggerli in francese nella traduzione più usuale, quella delle edizioni del *Centurion* del 1967.

Gli uomini devono agire «mossi dalla coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive» (1 § 1). Essi hanno diritto alla «immunità dalla coercizione nella società civile» (1 § 3), alla «immunità dalla coercizione esterna» (2 § 2); «gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli indi-

vidui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano» (2 § 1). Hanno «il diritto all'immunità dalla coercizione esterna in materia religiosa (9). Mentre «la persona nella società deve essere immune da ogni umana coercizione in materia religiosa». (12 § 2).

Che va a lavorare ogni giorno unicamente per dovere?

Ma si può seriamente affermare che l'uomo conduce la sua vita propriamente umana, vita di intelligenza e di volontà, a fortiori vita religiosa, a prescindere da ogni costrizione? Ci troviamo nel mondo reale o nella favola? Chi oserebbe pretendere, senza arrossire, che egli va a lavorare ogni mattina «non sotto la spinta di una costrizione, ma guidato esclusivamente dalla coscienza del suo dovere»? Chi? Una parte dei nostri motivi non riguardano l'abitudine, o il desiderio di essere pagati alla fine del mese, o la spinta a vedere qualcuno, o il timore di essere licenziati, o semplicemente l'insieme di motivi diversi, compresa la coscienza del proprio dovere? Ma stiamo parlando di un uomo reale o di una finzione?

I ragazzi felici di Summerhill?

Se un ragazzo non vuole andare a scuola, dev'essergli garantita l'«immunità da ogni costrizione esterna»? Chi oserebbe affermare una tale fesseria, a parte i ragazzi cresciuti nelle famiglie descritte nel noto libro utopico degli anni '60, *I ragazzi felici di Summerhill*?

Io ho conosciuto un ragazzo intelligente e simpatico che, il mattino della maturità decise che la giornata era perfetta per andarsene a spasso e quindi, naturalmente, non si presentò agli esami. Ancora oggi, dozzine di anni dopo questa scelta veramente stupida, egli ne paga le conseguenze nella sua vita professionale e familiare. Si può dire che colui che quel giorno l'avesse «preso

per il collo» per condurlo «*manu militari*» là dove doveva essere, agli esami, avrebbe violato il suo diritto «all'immunità da ogni costrizione»??

La considerazione degli altri non è già una certa costrizione?

La paura della considerazione degli altri non è già una costrizione giornaliera, impossibile da evitare? Se passo davanti ad una edicola e ho timore di segnarmi, io che sono un sacerdote e porto già il mio abito religioso, ecco che incomincio a temere cosa possano dire o pensare, forse sì e forse no, le persone che eventualmente possono vedermi.

Noi arrossiamo o impallidiamo o abbiamo una qualche esitazione per un'azione del tutto semplice, senz'altro rischio che un sorriso di commiserazione o uno sguardo ironico da parte di uno sconosciuto. E talvolta si arriva perfino a rinunciare a tale azione per il timore di questa conseguenza. Non si tratta allora di un insopportabile «costrizione da parte di individui o di gruppi sociali»?

Affermare una dottrina della libertà religiosa basandosi su una finzione così inverosimile come quella di una reale immunità per l'uomo da ogni costrizione, significa spingere il fumo con una pertica.

LO STATO SENZA COMPETENZE RELIGIOSE?

La Dichiarazione sulla libertà religiosa si fonda in particolare sulla tesi (implicita) della incompetenza religiosa dello Stato. Questa tesi sostiene che lo Stato (ogni Stato) non ha la competenza per discernere la verità religiosa, per effettuare legittimamente degli atti religiosi o per prescrivere (o interdire) ai suoi cittadini il compimento di certi atti religiosi.